

“La paura può giustificare le bugie”

Non denunciò il pizzo: teste scagionato

PALERMO. La paura di ritorsioni da parte di Cosa Nostra può giustificare le menzogne del testimone, il suo rifiuto di confermare le richieste di pizzo di fronte agli investigatori. In questo caso si versa infatti in uno «state di necessità», la situazione in cui si trova colui che deve salvare sé o altre da un danno ingiusto alla persona. Una sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Palermo riapre la sempiterna querelle sulla mancanza di collaborazione da parte delle vittime del «pizzo», risolta dalla giurisprudenza, quasi sempre, in senso negativo per i testi, considerati reticenti.

Il gup Piergiorgio Morosini, invece, ha prosciolto Vincenzo Mantia, un imprenditore trentunenne di Termini Imerese, imputato di favoreggiamento. Il giudice argomenta infatti che nel caso di Mantia, l'ordinamento deve «rinunciare a pretendere l'atto di eroismo, da un soggetto che veniva pesantemente minacciato e controllato nei suoi spostamenti da pericolosi appartenenti di Cosa Nostra, proprio per evitare che rendesse una deposizione veritiera sulle loro responsabilità penali». L'imprenditore aveva subito il danneggiamento dell'autovettura (raggiunta da numerosi colpi di pistola) e, secondo quanto risultava da un'intercettazione ambientale; subito dopo essere state ascoltato dagli inquirenti, era stato costretto a dare spiegazioni su quanto appena riferito: «Gli ho detto meno di niente», aveva comunicato a un suo anonimo interlocutore. Le forze dell'ordine, che avevano ascoltato la conversazione, non erano intervenute né avevano protetto l'imprenditore, per non «bruciare» una pista investigativa: ma come pretendere, allora, osserva il gup, il coraggio da parti dell'estorto, taglieggiato dal clan chi faceva capo a Santi Balsamo e Agostino Vega, considerati pericolosissimi ed entrambi condannati, in un altro processo? Secondo Morosini, Mantia non aveva «la concreta disponibilità di azioni alternative lecite, quali ad esempio la denuncia delle minacce subite». Il giudice tiene presente infatti che in «determinate aree territoriali, la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini da parte delle autorità non sempre è in grado di fare fronte, con indispensabile tempestività, a situazioni di grave emergenza esistenziale o pericolo di danno grave alla persona della agente o ai suoi familiari».

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS